



**PRASSI E REGOLE FORMALI
PER I PRELIEVI E LE ANALISI IN AZIENDA.**

Nota a Corte di Cassazione Pen. Sez. III – sentenza dell'11 maggio 2009, n. 19881

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI

2009

IN**formazione**

Un tema che spesso genera confusioni interpretative ed applicative sulle prassi da seguire e le regole formali da rispettare è quello inerente ai prelievi ed analisi in azienda.

Al riguardo è importante tenere presente che **il prelievo è un atto amministrativo**, assistito dalla presunzione di legittimità e di conformità alla legge. Pertanto la P.A. di sua iniziativa (come pure un organo di P.G. in via preventiva amministrativa sempre di sua iniziativa) può effettuare campionamenti ed analisi senza l'obbligo di preavvisare per il campionamento. Né vi è alcun obbligo di garantire la possibilità di revisione (peraltro non prevista a livello normativo) per cui non vi è alcun obbligo di seguire le procedure della divisione dei campioni in tre aliquote. Basta dunque una sola aliquota prelevata in modo rituale e sigillata in loco.

È invece necessario una volta effettuato il prelievo, a pena di nullità, avvisare il privato dell'inizio delle analisi onde consentirgli di intervenire anche con l'ausilio di un consulente tecnico. Ed infatti, come è stato rilevato dalla Corte costituzionale (con sentenza del 28 luglio 1983, n. 248), se appare logico che l'Autorità Amministrativa, cui compete il diritto di effettuare i campionamenti delle acque, non abbia l'obbligo di preavvisare il titolare dello scarico circa il momento in cui verranno effettuate le operazioni di prelievo per evitare che possano essere apportate modifiche agli scarichi e di conseguenza fatte sparire le tracce di ogni irregolarità, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda il momento delle analisi delle acque campionate. Infatti queste debbono essere esaminate con la massima tempestività stante la loro deteriorabilità e pertanto le analisi non sarebbero utilmente ripetibili nel corso del successivo procedimento penale. Ciò presuppone la impossibilità giuridica di effettuare analisi di revisione¹.

Tali assunti sono stati recentemente confermati anche dalla Corte di Cassazione che ha quindi sottolineato come: « *secondo il costante orientamento di questa Corte, l'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni...* » ed ancora: « *Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo...* » [cit. Corte di Cassazione Penale – Sez. III – sentenza dell'11 maggio 2009, n. 19881].

¹ Così M. SANTOLOCI in “*Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale*” Edizione 2009, Diritto all'Ambiente Edizioni www.dirittoambientedizioni.net, pag. 380 ss.

L'omesso avviso relativo alle analisi comporta pertanto la nullità delle stesse; ma una volta che l'interessato ha avuto l'avviso e non si è presentato alla data fissata, non può, ex post, in sede processuale, eccepire eventuali irregolarità delle operazioni tecniche di prelievo e delle analisi.

Nel caso specifico di scarico di reflui valgono le stesse regole che abbiamo fin qui illustrato; per cui: «... le modalità di prelievo dei campioni da analizzare e le metodiche di analisi riguardano attività di polizia amministrativa volta a stabilire se sostanze prelevate siano conformi alle prescrizioni di legge, sicché l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle operazioni compiute.

Inoltre, l'acquisizione agli atti degli esiti delle analisi rende superflua quella dei campioni analizzati. » [così Corte di Cassazione Penale cit.].

Tuttavia è importante tenere presente che l'art. 220 disp. att. c.p.p. dispone espressamente che: *“quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice”*. Pertanto, **se vi sono indizi a carico di un soggetto determinato, le operazioni di prelievo sono soggette alle garanzie della difesa ed all'obbligo del preavviso.**

Sul punto si veda quanto chiarito da M. Santoloci in *“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”* Edizione 2009, Diritto all'Ambiente Edizioni www.dirittoambientedizioni.net, pag. 383:

Si deve sottolineare che il prelievo eseguito dopo che è stato già avviato un procedimento a carico del titolare dello scarico è soggetto alle garanzie della difesa ed all'obbligo del preavviso.

Infatti, laddove un soggetto sia indagato l'operazione di prelievo è soggetta alle garanzie difensive previste dal codice di procedura penale. Di conseguenza l'operatore tecnico e/o di polizia giudiziaria prima di recarsi per eseguire le attività connesse deve inevitabilmente vedere rispettate le procedure di preavviso stabilite dal codice di rito con il fine di assicurare la presenza potenziale del difensore del soggetto passivo.

Ma dove si individua a livello formale e sostanziale il momento in cui il titolare dello scarico diventa titolare di garanzie difensive? Nel momento in cui emergono indizi di reità caratterizzati da gravità, precisione e concordanza e tali elementi siano registrati ed elaborati sistematicamente dall'organo di vigilanza che evolve il proprio operato investigativo in senso oggettivamente penalmente rilevante, si ritiene che il titolare possa essere qualificato come indagato sostanziale (anche se non ancora formale in senso stretto). È dunque logico che da questo momento prendano vigore le garanzie difensive.

Anche la Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha sottolineato che: *«Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dal cod. proc. pen. stante che, per quanto più volte affermato da questa Corte, le ispezioni, i prelievi dei campionamenti e la loro prima analisi s'inquadrano nella*

vigilanza amministrativa a tutela della salute pubblica e, in quanto intervengono prima che ci sia un indiziato di reato, non possono essere considerati atti di indagine preliminare.

Qualora l'analisi dei campioni abbia dato esito sfavorevole sorgono indizi di reato e da quel momento vanno applicate le norme procedurali per l'intervento del difensore. ».

In conclusione, dunque, se non emergono indizi di reato che richiedono l'attivazione delle garanzie difensive, i prelievi sono attività amministrativa e possono essere eseguiti dalla P.A. o da qualunque organo di P.G. (ancorché assistito da ausiliario tecnico), in questo caso é sufficiente l'avviso contestuale in loco ed i risultati successivi delle analisi possono essere utilizzati in dibattimento come atti irripetibili purché all'interessato sia stato dato opportuno e tempestivo preavviso dell'ora, giorno e luogo delle analisi.

Valentina Vattani

Publicato il 22 maggio 2009

In calce la motivazione integrale della sentenza della Corte di Cassazione Penale



Registro generale n. 40092/2008

19881/09



Udienza pubblica 11.03.2009

Sentenza n. 565

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

dott. Pierluigi Onorato
1. dott. **Ciro Petti**
2. dott. **Alfredo Teresi**
3. dott. **Margherita Marmo**
4. dott. **Luigi Marini**

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Falco Luigi**, nato a Dragoni il 20.06.1922, avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in San Benedetto del Tronto in data 20.04.2001 che lo ha assolto perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 21 comma 1 legge n. 319/76 e dall'imputazione di cui all'art. 21 comma 3 della stessa legge perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Massimo Ricci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

osserva

Con sentenza in data 20.04.2001 il Tribunale di Ascoli Piceno in San Benedetto del Tronto assolveva Falco Luigi perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 21 comma 1 legge n.319/76 e dall'imputazione di cui all'art. 21 comma 3 della stessa legge perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Rilevava il Tribunale che non sussisteva il reato d'illecito scarico di acque reflue industriali e che non fosse previsto come reato lo scarico di tali acque col superamento dei limiti d'accettabilità con riferimento al parametro di azoto nitroso a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 152/1999 che, nelle tabelle 5 e 3, non aveva più incluso tale sostanza.

Proponeva appello l'imputato deducendo che per il reato di cui all'art. 21, comma 3, della legge citata egli doveva essere assolto con formula più ampia perché



- non poteva essere utilizzato il verbale di prelevamento delle acque eseguito in sua assenza e senza il rispetto del diritto di difesa;
- i campioni prelevati non erano allegati agli atti per cui era stata preclusa la possibilità di verificarne la consistenza in sede dibattimentale;
- il capo d'imputazione avrebbe dovuto esser riformulato secondo la citata nuova normativa.

Chiedeva pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto e l'eliminazione dell'ordine di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.

Gli atti erano trasmessi a questa Corte con ordinanza della Corte d'Appello di Ancona 18.11.2008.

L'impugnazione è manifestamente infondata e deve essere dichiarata inammissibile con le conseguenze di legge.

Hanno affermato le SU di questa Corte che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p., quale condizione d'ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

Quando si denunci la violazione di una norma di diritto formale sussiste un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza solo se dalla violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato praticamente favorevole [Cassazione SU 13 dicembre 1995, Timpani, RV. 203093].


L'unica eccezione a tale regola di ordine generale è costituita dall'accertamento di un fatto materiale oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza dibattimentale che sia suscettibile, una volta divenuta irrevocabile quest'ultima, di pregiudicare, a norma e nei limiti segnati dall'art.654 c.p.p., le situazioni giuridiche coinvolgenti il medesimo soggetto in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari regolati dagli articoli 652 e 653 dello stesso codice.

Pertanto sarebbe astrattamente ravvisabile l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che non abbia efficacia di giudicato con riferimento alla disposta trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.

Nel caso in esame, però, le sollevate censure sono inidonee a conseguire la richiesta pronuncia perché manifestamente infondate.

Sostiene il ricorrente che il campionamento delle sostanze sarebbe stato eseguito in violazione del diritto di difesa stante che egli non aveva presenziato al prelievo dei campioni, né all'esecuzione delle analisi di laboratorio e che i campioni non erano stati acquisiti agli atti.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato



del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione III, n.15170/2003, Piropan, RV. 224456].

Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo [Cassazione Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 - 17/10/1992, Rinaldi, RV. 192524].

Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dal cod. proc. pen. stante che, per quanto più volte affermato da questa Corte, le ispezioni, i prelievi dei campioni e la loro prima analisi s'inquadrano nella vigilanza amministrativa a tutela della salute pubblica e, in quanto intervengono prima che ci sia un indiziato di reato, non possono essere considerati atti d'indagine preliminare.

Qualora l'analisi dei campioni abbia dato esito sfavorevole sorgono indizi di reato e da quel momento vanno applicate le norme procedurali per l'intervento del difensore.

Anche in tema di scarico di reflui, le modalità di prelievo dei campioni da analizzare e le metodiche di analisi riguardano attività di polizia amministrativa volta a stabilire se sostanze prelevate siano conformi alle prescrizioni di legge, sicché l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle operazioni compiute.

Inoltre, l'acquisizione agli atti degli esiti delle analisi rende superflua quella dei campioni analizzati.

Per la manifesta infondatezza del ricorso grava sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in €. 1.000.

P Q M

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza 11.03.2009.

il consigliere estensore



il presidente
Paolo Mensurati

